



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"**

Via Don Milani snc – **20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)** - Tel. 02 90780494  
CM MIIC88500B - e-mail: [MIIC88500B@istruzione.it](mailto:MIIC88500B@istruzione.it) - pec: [MIIC88500B@pec.istruzione.it](mailto:MIIC88500B@pec.istruzione.it)  
C.F. 97029000151 - IPA: Ipa:istsc\_mic88500B - CODICE UNIVOCO : UFG4BB -  
sito: <https://scuolalocate.edu.it>

## Regolamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo Don Milani di Locate di Triulzi.

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da 4 (quattro) membri, ovvero:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, individuati in seno al Consiglio di Istituto (ovvero i primi 2 eletti nella componente genitori);
- n. 1 insegnante, ovvero il/la referente della scuola secondaria in carica.

2. Il Consiglio di Istituto individua, altresì:

- un genitore membro supplente (terzo eletto in consiglio d'istituto) per la componente dei genitori, che subentra ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità (si verifica incompatibilità qualora un membro dell'organo di garanzia sia anche genitore dell'alunn\* sanzionat\*).
- un insegnante membro supplente (insegnante primo eletto tra quelli di scuola secondaria in Consiglio d'Istituto) per la componente docente in caso di assenza, di decadenza o di incompatibilità (si verifica incompatibilità quando un insegnante è membro sia dell'organo di garanzia sia del consiglio di classe che ha irrogato la sanzione/sia genitore dell'alunn\* sanzionat\*). In caso di ulteriore situazione di incompatibilità, l'incarico sarà ricoperto dal secondo eletto tra gli insegnanti di scuola secondaria della componente docente o, per ulteriore incompatibilità, dal primo eletto della componente insegnante sia esso di scuola primaria o dell'infanzia.

3. L'organo si riunisce e opera in prima convocazione come collegio perfetto (con la presenza di tutti i membri); in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri (ovvero 3 membri su 4), assumendo delibere comunque valide.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; l'individuazione dei membri dell'Organo di Garanzia è automatica una volta costituito il Consiglio di Istituto.

5. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

6. Ricorsi per le sanzioni disciplinari:

- Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori/esercanti la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni strettamente inerenti al fatto.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 (quindici) giorni di calendario dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

- La sanzione eventualmente comminata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
  - Ricevuto il ricorso, il presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
  - L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione del ricorso. Alla seduta potrà partecipare anche lo studente a cui è stata comminata la sanzione e/o uno dei suoi genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.
  - L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre all'alunn\* la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, in accordo con la sua famiglia, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
  - Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l'organo di garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione da parte del dirigente scolastico, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai sensi della legge.
  - Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
  - Delle decisioni e dei lavori dell'organo di garanzia fa fede apposito verbale
  - I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale verranno informati delle deliberazioni mediante comunicazione scritta.
7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno due giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
8. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione del ricorso.
9. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione; le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
10. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i 5 (cinque) giorni successivi alla delibera.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, accolga un ricorso e decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
12. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso;
13. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno;
14. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato a esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

*Il presente Regolamento dell'Organo di Disciplina, approvato dal Consiglio d'Istituto del 26 novembre 2019 (delibera 14), integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Locate di Triulzi e viene pubblicato sul sito della scuola.*